Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 25 luglio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 202 DEL 25 LUGLIO 1983:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 39: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6% - 1971-1986. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella DODICESIMA estrazione eseguita il 12 maggio 1983; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3450)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 40: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 - 1972-1983. Sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella DECIMA ed ULTIMA estrazione eseguita il 10 maggio 1983; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3451)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 41: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 10% - 1976-1987. Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiata per l'ammortamento nella SESTA estrazione eseguita il 25 marzo 1983; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3452)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimeno di premi n. 42: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 10% - 1976-1987. Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiata per l'ammortamento nella SESTA estrazione eseguita il 25 marzo 1983; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3453)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 luglio 1983.

Determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che consente al Ministro delle finanze di stabilire con propri decreti indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito da applicare agli elementi indicati dall'art. 2, secondo comma, dello stesso decreto;

Visto il quarto comma introdotto nell'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, con la legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53, che fa obbligo al Ministro delle finanze di emanare detti decreti;

Vista la proposta contenuta nel documento 21 giugno 1983, n. 1074, elaborato dalla commissione costituita presso il Servizio centrale degli ispettori tributari con delibera n. 55/83 del 19 aprile 1983, del comitato di coordinamento di detto Servizio, a seguito di ordinanza del 6 aprile 1983, n. 4422;

Decreta:

Art. 1.

La disponibilità di beni e servizi di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è valutata, ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo netto ai sensi dell'art. 38, quarto comma, del predetto decreto, secondo le disposizioni contenute nei successivi articoli e nelle tabelle allegate.

Resta fermo l'obbligo dell'ufficio di utilizzare per la determinazione sintetica del reddito complessivo netto anche gli elementi e le circostanze di fatto diversi da quelli menzionati nel comma precedente.

Art. 2.

I beni e servizi di cui al primo comma dell'articolo precedente si considerano nella « disponibilità » o « a disposizione » della persona fisica che, per facoltà comunque acquisita ed anche di fatto o precaria, utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero sopporta i relativi costi.

La disposizione contenuta nel comma precedente non si applica per i beni di cui all'art. 2, comma secondo, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se relativi esclusivamente ad impresa anche agricola o all'esercizio di arti o professioni.

Art. 3.

La disponibilità di uno o più dei beni e servizi, anche della stessa categoria, compresi nelle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto, è indicativa, per il periodo di imposta, di un valore che si ottiene in base ai criteri indicati nei successivi commi.

Si considerano, distintamente per tabella di appartenenza e in ordine decrescente, gli importi relativi a ciascun bene o servizio disponibile, quali si ricavano dalle tabelle stesse.

Ciascuno di detti importi è proporzionalmente ridotto se il contribuente dimostra che la disponibilità del corrispondente bene o servizio non si è protratta per l'intero periodo di imposta ovvero che il bene o servizio è nella disponibilità anche di altri soggetti, purché diversi da quelli indicati nell'ultima parte del primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero che per detto bene o servizio sopporta solo in parte le spese di cui al precedente articolo.

Si procede successivamente, per i beni o servizi di ciascuna tabella, alla moltiplicazione:

del più elevato importo relativo al singolo bene o servizio disponibile per il coefficiente 3 se compreso nella tabella *A* e per il coefficiente 4 se compreso nella tabella *B*;

del secondo importo per il coefficiente della relativa tabella diminuito di una unità;

del terzo importo per il medesimo coefficiente diminuito di due unità;

degli importi successivi per il coefficiente uno;

la somma dei prodotti della tabella *A* e della tabella *B* così ottenuti costituisce il valore di cui al primo comma.

Art. 4.

Il valore di cui all'art. 3 costituisce reddito attribuibile al contribuente. L'ufficio può escludere, per comprovati motivi e per non oltre un terzo di detto valore, che esso costituisca reddito attribuibile al contribuente.

Il reddito complessivo netto, determinato sinteticamente in applicazione del presente decreto, include il reddito attribuibile al contribuente ai sensi del comma precedente. Il contenuto induttivo degli elementi e circostanze di fatto di cui al secondo comma dell'articolo 1 deve essere valutato tenendo conto dell'effetto moltiplicatore prodotto dai coefficienti previsti dall'art. 3.

Art. 5.

Con successivi decreti ministeriali, gli importi stabiliti nelle allegate tabelle saranno adeguati ogni due anni in misura pari alla variazione, rispetto alla media dell'anno 1983, dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

Per i periodi di imposta anteriori al 1983 gli importi stabiliti nelle tabelle allegate sono ridotti in funzione della variazione dell'indice di cui al comma precedente.

Art. 6.

Gli uffici procedono secondo le modalità stabilite con il presente decreto a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1983

Il Ministro: FORTE

TABELLA *A*

COEFFICIENTE 3

1. *Imbarcazioni da diporto*:

1.1. di stazza lorda fino a 50 t con propulsione a vela:
- fino a 9 metri . . . L. 600.000 a metro
- oltre 9 e fino a 12 metri . » 700.000 »

1.2. di stazza lorda fino a 50 t con propulsione a motore:
- fino a 10 cavalli fiscali . L. 120.000 a cavallo
- oltre 10 e fino a 40 cavalli fiscali . » 130.000 »

2. *Cavalli da corsa o da equitazione mantenuti in proprio*:

2.1. cavalli da corsa . L. 5.250.000

2.2. cavalli da equitazione » 3.500.000

3. *Autoveicoli per il trasporto di persone* (1) (2) (3):

3.1. con alimentazione a benzina:
- fino a 1000 cc (fino a 12 cavalli fiscali) . L. 3.000.000
- da 1001 a 1500 cc (da 13 a 16 cavalli fiscali) » 4.000.000
- da 1501 a 2000 cc (da 17 a 20 cavalli fiscali) » 5.000.000

3.2. con alimentazione a gasolio:
- fino a 1500 cc (fino a 16 cavalli fiscali) . L. 4.000.000
- da 1501 a 2500 cc (da 17 a 23 cavalli fiscali) » 5.000.000

4. *Residenze secondarie*, il numero delle quali sia inferiore a tre, ubicate in:

4.1. centri edificati di comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti (4);

4.2. centri edificati di comuni con popolazione fino a 300.000 abitanti;

4.3. zone a destinazione agricola sancita da strumenti urbanistici adottati o approvati, esterne ai centri edificati di cui ai precedenti numeri 4.1. e 4.2.;

4.4. complessi edilizi unitari esterni ai centri edificati, realizzati in base a convenzioni di lottizzazione e classificati o classificabili nelle categorie A1, A2 e A7; villaggi-albergo e residenze turistico-alberghiere (5);

4.5. edifici o complessi di edifici esterni ai centri edificati, non compresi nei precedenti numeri 4.1., 4.2., 4.3. e 4.4.;

4.6. edifici classificati o classificabili nelle categorie A8 e A9 ovunque situati;

4.7. qualsiasi zona, se godute in locazione per l'intero anno o per l'intera stagione.

Gli importi relativi alle diverse ubicazioni si ricavano dalle maggiorazioni della rendita catastale aumentata di un terzo, in base alle seguenti percentuali di maggiorazione:

	Nei comuni stazioni di cura s. e t. o ricadenti nei territori di A.P.T. (6)	Negli altri comuni
residenze di cui al n. 4.1.	200%	100%
» » 4.2.	150%	100%
» » 4.3.	100%	50%
» » 4.4.	400%	200%
» » 4.5.	250%	100%
» » 4.6.	500%	300%
» » 4.7.	100%	—

Gli importi suindicati sono applicabili ai titolari di diritti reali sugli immobili, anche se frazionari o di godimento, nonché alle persone fisiche che abbiano il godimento di fatto di immobili o unità immobiliari che costituiscano l'unico cespite di società di persone o di capitali a ristretta base azionaria ovvero di società estere o a prevalente partecipazione estera.

Non si considera a disposizione l'alloggio che sia stato dato in locazione per almeno sei mesi all'anno ed il cui reddito effettivo sia evidenziato nella dichiarazione annuale.

5. *Collaboratori familiari*, nei limiti di un importo complessivo di spesa di L. 13.500.000:

5.1. collaboratori a pieno tempo conviventi L. 9.000.000;

5.2. collaboratori a tempo parziale o non conviventi lire 4.500 per ora lavorata.

Ai fini del presente decreto non si considera collaboratore familiare la persona addetta esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi.

---

(1) Gli importi indicati sono ridotti del 10 % all'anno, fino ad un massimo del 50 %, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di immatricolazione.

(2) Per gli autoveicoli alimentati a gas gli importi sono ridotti del 20 %.

(3) Sono ridotti del 50 % gli importi relativi ai soggetti che abbiano la disponibilità di un solo autoveicolo fino a 1000 cc se alimentato a benzina e fino a 1500 cc se alimentato a gasolio.

(4) Art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(5) Aventi le caratteristiche di cui all'art. 6, commi quarto e quinto, della legge 17 maggio 1983, n. 217.

(6) Aziende di promozione turistica di cui all'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

TABELLA *B*

COEFFICIENTE 4

1. *Aeromobili da turismo*:

1.1. Aerei:
- fino a 200 HP . L. 130.000 per ora di volo
- da 201 a 400 HP » 400.000 »
- oltre 400 HP » 2.500.000 »

1.2. Elicotteri:
- fino a 190 HP . L. 220.000 per ora di volo
- da 191 a 870 HP » 780.000 »
- oltre 870 HP » 1.800.000 »

2. *Imbarcazioni da diporto*:

2.1. di stazza lorda fino a 50 t con propulsione a vela:
- oltre 12 metri e fino a 16 metri L. 1.000.000 a metro
- oltre 16 metri . . . . . » 1.200.000 »

2.2. di stazza lorda fino a 50 t con propulsione a motore:
- oltre 40 cavalli fiscali e fino a 80 cavalli fiscali . . . L. 150.000 a cavallo
- oltre 80 cavalli fiscali e fino a 100 cavalli fiscali . . . » 180.000 »
- oltre 100 cavalli fiscali . . » 200.000 »

2.3. di stazza lorda superiore a 50 t L. 400.000 a tonn.

3. *Cavalli da corsa o da equitazione mantenuti in pensione*:

3.1. cavalli da corsa . . . . . . L. 12.750.000

3.2. cavalli da equitazione . . . . . » 8.500.000

4. *Autoveicoli per il trasporto di persone* (1):

4.1. con alimentazione a benzina oltre 2000 cc (oltre 20 cavalli fiscali) . . . . L. 7.500.000

4.2. con alimentazione a gasolio oltre 2500 cc (oltre 23 cavalli fiscali) . . . . » 8.000.000

5. *Residenze secondarie*, il numero delle quali sia pari o superiore a tre.

Gli importi sono determinati in base alle stesse modalità di cui alla tabella *A*, n. 4.

6. *Collaboratori familiari*, oltre l'importo complessivo di spesa di L. 13.500.000.

Gli importi sono determinati in base alle stesse modalità di cui alla tabella A, punto 5.

7. *Riserve di caccia*:

7.1. in pianura o in collina . . . L. 50.000 per ettaro

7.2. in montagna . . . . . . » 25.000 »

---

(1) Gli importi indicati sono ridotti del 10% all'anno, fino ad un massimo del 50%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di immatricolazione.

(4485)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 giugno 1983.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica, dei beni organizzati destinati al servizio di erogazione della energia elettrica esercitato dal comune di Fluminimaggiore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento allo stesso delle imprese esercenti le attività elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le attività elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la domanda in data 12 novembre 1964 con la quale il comune di Fluminimaggiore (Cagliari) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della sopracitata legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione di esercizio delle attività elettriche a mezzo dei servizi comunali;

Vista la domanda in data 30 aprile 1983 con la quale il sindaco del comune predetto, in esecuzione della delibera consiliare n. 42 del 31 marzo 1983, dichiara di rinunciare alla sopraindicata richiesta di concessione;

Considerato che la rinuncia alla domanda di concessione comporta il trasferimento all'ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, ente pubblico con sede in Roma, del servizio comunale di erogazione dell'energia elettrica;

Ritenuto che il comune di Fluminimaggiore, per quanto concerne il servizio di erogazione dell'energia elettrica rientra tra le imprese menzionate dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'ENEL i complessi dei beni organizzati destinati al servizio di erogazione dell'energia elettrica esercitato dal comune di Fluminimaggiore (Cagliari).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(3835)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 4 maggio 1983, n. **354**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro Juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 354. Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1983, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato di L. 3.000.000 disposto dalla signora Ines Desiderato a favore dei Mutilatini di don Gnocchi, che si identificano con la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi » come si evince dal verbale in data 20 novembre 1981 del consiglio di amministrazione della fondazione medesima, con testamento pubblico 21 dicembre 1971, pubblicato in data 8 agosto 1980, n. 61936 di repertorio e n. 21753 di raccolta, a rogito dott. Giovanni Candiani, notaio in Venezia, registrato a Venezia il 21 agosto 1980 al n. 3153.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1983
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 240

DECRETO 4 giugno 1983, n. **355**.

Autorizzazione all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Milano, ad accettare un legato.

N. 355. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana assistenza agli spastici, in Milano, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in un terzo di beni immobili siti nei comuni di Besana Brianza, Briosco (Milano), Missaglia e Lomagna (Como) del periziato valore di L. 110.350.000 alla data del 19 marzo 1980, disposto dalla sig.ra Olga Ghezzi con testamento olografo 31 marzo 1974, pubblicato in data 10 gennaio 1978, n. 78236 di repertorio, a rogito dott. Andrea Alioto, notaio in Milazzo (Messina), registrato a Milazzo, in data 27 gennaio 1978, da destinare a favore della sezione di Milano dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1983
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 355

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1851/83 della commissione, del 7 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1852/83 della commissione, del 7 luglio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1853/83 della commissione, del 7 luglio 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1854/83 della commissione, del 7 luglio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2102/75 che determina la quantità di patate necessaria per la fabbricazione di una tonnellata di fecola.

Regolamento (CEE) n. 1855/83 della commissione, del 7 luglio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 3433/81 per quanto riguarda l'importazione di conserve di funghi coltivati originari di Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 1856/83 della commissione, del 7 luglio 1983, che modifica l'importo correttore all'importazione nella Comunità a nove di pesche, comprese le pesche noci, originarie della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1857/83 della commissione, del 7 luglio 1983, che modifica per la diciassettesima volta il regolamento (CEE) n. 2730/81 che fissa l'elenco degli organismi nei Paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1858/83 della commissione, del 7 luglio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1685/83 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 1859/83 della commissione, del 7 luglio 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla melammina della sottovoce 29.35 ex Q della tariffa doganale comune, originaria del Kuwait beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1860/83 della commissione, del 7 luglio 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1861/83 della commissione, del 7 luglio 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 1862/83 della commissione, del 7 luglio 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1863/83 della commissione, del 7 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1864/83 della commissione, del 7 luglio 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1865/83 della commissione, del 7 luglio 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1866/83 della commissione, del 7 luglio 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 184 *dell'8 luglio* 1983.

(176/C)

Regolamento (CEE) n. 1867/83 della commissione, dell'8 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1868/83 della commissione, dell'8 luglio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1869/83 della commissione, del 6 luglio 1983, che fissa definitivamente l'importo dell'integrazione per i semi oleosi fissato provvisoriamente dal 1° febbraio 1983.

Regolamento (CEE) n. 1870/83 della commissione, del 7 luglio 1983, che autorizza la Repubblica ellenica a sospendere nel 1983 i dazi doganali applicabili all'importazione di taluni oli e semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1871/83 della commissione, dell'8 luglio 1983, che fissa, per la campagna 1983-84, il prezzo minimo da pagare ai produttori per le prugne secche ottenute da susine da innesto (prunes d'Ente), nonché l'importo dell'aiuto alla produzione di prugne.

Regolamento (CEE) n. 1872/83 della commissione, dell'8 luglio 1983, che modifica gli importi compensativi monetari applicabili nei settori del vino e delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 1873/83 della commissione, dell'8 luglio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/78 a seguito della fissazione di un nuovo tasso di cambio da applicare nel settore agricolo per la dracma greca.

Regolamento (CEE) n. 1874/83 della commissione, dell'8 luglio 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1875/83 della commissione, dell'8 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1876/83 della commissione, dell'8 luglio 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1877/83 del Consiglio, dell'8 luglio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1223/83 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna salvatiche minacciate di estinzione, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 384 del 31 dicembre 1982.

Pubblicati nel n. L 186 *del 9 luglio* 1983.

(177/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria gratuita, adottato a Strasburgo il 27 gennaio 1977.

Il giorno 6 giugno 1983, in base ad autorizzazione disposta con legge 7 agosto 1982, n. 705, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 7 ottobre 1982, conformemente all'art. 9, paragrafo 2, è stato depositato a Strasburgo, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, lo strumento di ratifica dell'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria gratuita, adottato a Strasburgo il 27 gennaio 1977.

Conformemente alle disposizioni dell'art. 10, paragrafo 2, l'accordo è entrato in vigore per l'Italia il 7 luglio 1983.

Inoltre, conformemente all'art. 8 dell'accordo, l'autorità italiana, designata ai sensi dell'art. 2 per trasmettere e ricevere le domande di assistenza giudiziaria, è la seguente:

Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili e delle libere professioni - Ufficio I - ROMA

(4411)

Rilascio di exequatur

In data 11 luglio 1983 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Elsa M. Amadio, console generale del Canada a Milano;

Giannantonio Zanga, console onorario del Portogallo a Venezia;

Antonio Augusto Carvalho de Faria, console generale del Portogallo a Milano;

Clyde Bishop, console degli Stati Uniti d'America a Palermo;

Carol S. Ross, vice-console degli Stati Uniti d'America a Milano;

Edward Raymond Mcmahon, vice-console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(4323)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione del nuovo statuto della Lega nazionale delle cooperative e mutue, in Roma

Con decreto ministeriale 24 giugno 1983 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, il nuovo statuto della Lega nazionale delle cooperative e mutue, in Roma, deliberato dal XXXI Congresso nazionale della lega, svoltosi a Roma dal 18 al 22 maggio 1982.

(4209)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa « S. Vincenzo - Società cooperativa olivicola e tabacchicola a r.l. », in Miggiano, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1983, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa « S. Vincenzo - Società cooperativa olivicola e tabacchicola a r.l. », in Miggiano (Lecce), costituita il 14 maggio 1975 con atto a rogito del notaio Gennaro Barone, ed è stato nominato commissario governativo per un periodo di dodici mesi il dott. Michele Gurrado.

(4076)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dall'ente autonomo Teatro dell'opera di Roma

Con decreto ministeriale 15 luglio 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 2.024.660.000, dovuto dall'ente autonomo Teatro dell'opera di Roma, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di settembre 1983, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Roma è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4412)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.a.s. Guastini Alberto e C., in Nazzano di Carrara

Con decreto ministeriale 6 luglio 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 6.538.974 dovuto dalla S.a.s. Guastini Alberto e C., in Nazzano di Carrara (Massa Carrara), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Massa Carrara è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4413)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Dilas di Latini Antonio e C., in Fabriano

Con decreto ministeriale 6 luglio 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 87.642.390 dovuto dalla S.p.a. Dilas di Latini Antonio e C., in Fabriano (Ancona), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge '28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Ancona è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4414)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Avviso di rettifica al comunicato concernente l'ammissione di programmi al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 193 del 15 luglio 1983).

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte relativa alla deliberazione adottata dal CIPI nella seduta del 19 maggio 1983, al punto 21), dove è scritto: « Fiat S.p.a., Torino,... », leggasi: « Fiat *auto* S.p.a., Torino,... ».

(4426)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 142

Corso dei cambi del 21 luglio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1518,700	1518,700	—	1518,700	1518,75	1518,95	1518 —	1518,700	1518,700	1518,70
Marco germanico .	591,720	591,720	—	591,720	591,75	591,66	591,860	591,720	591,720	591,70
Franco francese	196,650	196,650	—	196,650	196,75	196,75	196,710	196,650	196,650	196,65
Fiorino olandese .	529,210	529,210	—	529,210	529 —	528,85	529,180	529,210	529,210	529,20
Franco belga .	29,556	29,556	—	29,556	29,55	29,55	29,562	29,556	29,556	29,55
Lira sterlina .	2322,400	2322,400	—	2322,400	2322,55	2323,40	2322,100	2322,400	2322,400	2322,40
Lira irlandese	1869,500	1869,500	—	1869,500	1869,60	1869,50	1869,500	1869,500	1869,500	—
Corona danese	164,210	164,210	—	164,210	164,20	164,25	164,240	164,210	164,210	164,20
E.C.U. .	1344,200	1344,200	—	1344,200	1344,17	1344,15	1344,200	1344,200	1344,200	1344,20
Dollaro canadese	1231,900	1231,900	—	1231,900	1232,25	1235 —	1231,850	1231,900	1231,900	1231,90
Yen giapponese .	6,360	6,360	—	6,360	6,36	6,35	6,361	6,360	6,360	6,36
Franco svizzero .	727,600	727,600	—	727,600	727,65	723 —	727,900	727,600	727,600	727,60
Scellino austriaco . .	84,187	84,187	—	84,187	84,25	84,14	84,223	84,187	84,187	84,18
Corona norvegese .	208,200	208,200	—	208,200	208,15	208,55	208,150	208,200	208,200	208,20
Corona svedese . .	198,310	198,310	—	198,310	198,25	198,25	198,300	198,310	198,310	198,30
FIM	272,800	272,800	—	272,800	272,95	272,90	273 —	272,800	272,800	—
Escudo portoghese	12,810	12,810	—	12,810	12,81	12,90	12,600	12,810	12,810	12,81
Peseta spagnola .	10,326	10,326	—	10,326	10,32	10,32	10,323	10,326	10,326	10,32

Media dei titoli del 21 luglio 1983

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 .	43,300
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84 .	90,600
» 6% » » 1970-85 .	86,675
» 6% » » 1971-86 .	83,400
» 6% » » 1972-87 .	79,15
» 9% » » 1975-90 .	76,05
» 9% » » 1976-91 .	74,800
» 10% » » 1977-92 .	76,300
» 12% (Beni Esteri 1980) .	72,650
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,950
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	90,500
» » » 1-4-1981/86 16% .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16% .	96 —
» » » 1-8-1982/84 19% .	100,600
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,05
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,20
» » » » 1-10-1981/83 .	100,05
» » » » 1-11-1981/83 .	100,40
» » » » 1-12-1981/83 .	100,50
» » » » 1- 3-1981/84 .	100 —
» » » » 1- 4-1981/84 .	99,95
» » » » 1- 6-1981/84 .	100,150
» » » » 1- 1-1982/84 .	100,350
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,900
» » » » 1- 5-1982/84 .	100 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,900
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,75
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,600
» » » » 1-10-1982/84 . .	99,900
» » » » 1-11-1982/84 .	99,750
» » » » 1-12-1982/84 .	99,85
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,05
» » » » 1- 3-1982/86 .	99,90
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,050
» » » » 1- 6-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,050
» » » » 1- 8-1982/86 .	99,700
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,850
» » » » 1-10-1982/86 .	99,850
» » » » 1-11-1982/86 .	99,850
» » » » 1-12-1982/86 . .	100 —
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1983 .	98,950
» » » 12% 1- 1-1984 .	98,150
» » » 12% 1- 4-1984 .	96,350
» » » 18% 1- 4-1984 .	100,300
» » » 12% 1-10-1984 .	93,95
» » Nov. 12% 1-10-1987 .	84,700
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	101 —
» » » » 22-11-1982/89 13%	102,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 luglio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1518,750
Marco germanico .	591,790
Franco francese	196,680
Fiorino olandese .	529,195
Franco belga .	29,559
Lira sterlina .	2322,250
Lira irlandese	1869,500
Corona danese .	164,225
E.C.U.	1344,200
Dollaro canadese .	1231,875
Yen giapponese	6,360
Franco svizzero .	727,750
Scellino austriaco .	84,205
Corona norvegese .	208,175
Corona svedese .	198,305
FIM	272,900
Escudo portoghese	12,705
Peseta spagnola	10,324

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico per l'ammissione al quinto corso di preparazione con concessione di centootto borse di studio, per il reclutamento di novanta impiegati civili alla settima qualifica funzionale del Ministero delle finanze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del bando di concorso pubblico, per l'ammissione al quinto corso di preparazione, Ministero delle finanze, con concessione di centootto borse di studio per il reclutamento di novanta impiegati civili alla settima qualifica funzionale del Ministero delle finanze (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982), si dà notizia che negli albi delle sedi di Roma, Caserta, Reggio Calabria e Bologna della Scuola superiore della pubblica amministrazione è stata affissa la graduatoria finale di merito dei candidati che hanno partecipato al concorso suddetto.

Pertanto, i vincitori utilmente collocati nei primi centootto posti della suddetta graduatoria, tenuto conto del periodo estivo e le conseguenti difficoltà, dovranno, a pena di decadenza, provvedere entro il 15 settembre 1983, all'invio dei documenti prescritti e secondo le modalità previste nello stesso art. 13 sopracitato.

(4464)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica psichiatrica . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa n. 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di clinica psichiatrica, via S. Cilino n. 16, Trieste, secondo il seguente calendario:

prova scritta: 7 novembre 1983, ore 9;
prova pratica con relazione scritta: 8 novembre 1983, ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(4442)

Concorsi a posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università di Bari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di geologia applicata e geotecnica . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi e per il posto sotto indicato:

Rettorato:

servizi generali . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore, o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(4438)

Concorso a cinque posti di aiuto-bibliotecario presso l'Università di Torino

E' indetto pubblico concorso, per esami, a cinque posti di aiuto-bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche di facoltà, scuole, seminari, istituti universitari, presso l'Università di Torino.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, via Po n. 17, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

(4441)

Diario delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Roma

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 91, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto matematico «Guido Castelnuovo» città Universitaria, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 ottobre 1983, ore 12;

seconda prova scritta: 4 ottobre 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 48, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto di glottologia, facoltà di lettere e filosofia, città Universitaria, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 settembre 1983, ore 8,30;

seconda prova scritta: 21 settembre 1983, ore 8,30.

(4444)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Verona (indetto dall'Università di Padova).

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Verona (indetto dall'Università di Padova con decreto rettorale 25 marzo 1982, n. 5617), facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 48, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Verona, facoltà di economia e commercio, istituto di lingue e letterature straniere, via V.lo Dietro S. Francesco, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 4 ottobre 1983, ore 11;

seconda prova scritta: 5 ottobre 1983, ore 8,30.

(4443)

Rinvio delle prove d'esame del concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università «La Sapienza» di Roma.

Le prove d'esame del concorso ad un posto di tecnico esecutivo (quarta qualifica funzionale) presso la seconda cattedra di matematica, facoltà di economia e commercio, dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23 del 25 gennaio 1983, già fissate per il giorno 9 aprile 1983, si svolgeranno presso i locali della cattedra di matematica, facoltà di economia e commercio, via del Castro Laurenziano, Roma, alle ore 9 del giorno 22 settembre 1983.

(4445)

Rinvio delle prove d'esame del concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università «La Sapienza» di Roma.

Il diario delle prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso l'istituto di elettrotecnica, facoltà di ingegneria, dell'Università degli studi «La Sapienza», di Roma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 107 del 20 aprile 1983, già fissate per il giorno 20 giugno 1983, si svolgeranno presso i locali dell'istituto di elettrotecnica, facoltà di ingegneria, via Eudossiana n. 18, Roma, alle ore 9 del giorno 9 settembre 1983.

(4446)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Concorso a due posti di assistente tecnico del ruolo tecnico del Centro sperimentale di cinematografia

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a due posti di assistente tecnico in prova del ruolo tecnico del Centro sperimentale di cinematografia, per i profili professionali di:

a) fotografo: un posto;

b) tecnico elettronico: un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di istituto tecnico e/o scientifico.

Sono ammessi anche i diplomi di istruzione professionale di grado corrispondente rilasciati da istituti pubblici di istruzione.

Gli esami del concorso consistono in una prova scritta vertente sulle materie relative allo specifico profilo professionale; in una prova pratica specifica come sopra; in un colloquio (materie delle prove scritte e pratiche, cultura generale, norme sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, legislazione sul cinema e sul Centro sperimentale di cinematografia).

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di 35 anni alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni di età previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo e indirizzate al Centro sperimentale di cinematografia - Servizio del personale - Via Tuscolana, 1524 - 00173 Roma, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale del Centro sperimentale di cinematografia.

Si fa presente che in ogni caso l'assunzione non potrà aver luogo entro il corrente anno, secondo le disposizioni dell'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

(4391)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a cinquantanove posti di coadiutore nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

La prova scritta del concorso, per esami, a cinquantanove posti di coadiutore nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette — indetto con decreto ministeriale 3 febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 23 febbraio 1983 — avrà luogo lunedì 12 settembre 1983, alle ore otto, presso le sedi e i locali seguenti:

Alessandria

per tutti i candidati residenti ad Alessandria, Aosta, Asti e Cuneo e rispettive province, secondo la seguente ripartizione:

presso il liceo scientifico statale «Galileo Galilei», Spalto Borgoglio, 46, Alessandria, per tutti i candidati residenti ad Alessandria e provincia;

presso l'istituto tecnico industriale statale « Alessandro Volta », Spalto Marengo, 12, Alessandria, per tutti i candidati residenti ad Aosta, Asti, Cuneo e rispettive province;

Bari

per tutti i candidati residenti nelle regioni Puglia e Basilicata, secondo la seguente ripartizione:

presso l'istituto tecnico commerciale statale « Vittorio Lenoci », centro polivalente, via Caldarola s.n.c., Bari, per tutti i candidati residenti a Bari, Foggia e rispettive province, nonché per tutti i candidati residenti nella regione Basilicata;

presso l'istituto tecnico per geometri - centro polivalente, via Caldarola s.n.c., Bari, per tutti i candidati residenti a Brindisi, Lecce, Taranto e rispettive province;

Bologna

presso l'istituto tecnico « Aldini Valeriani », via Bassanelli n. 9/11, Bologna, per tutti i candidati residenti a Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e rispettive province;

Cagliari

presso il liceo ginnasio statale « Siotto Pintor », viale Trento, 103, Cagliari, per tutti i candidati residenti nella regione Sardegna;

Caltanissetta

presso il liceo scientifico « A. Volta », via Martoglio, 1, Caltanissetta, per tutti i candidati residenti ad Agrigento, Caltanissetta, Enna e rispettive province;

Catania

presso il convitto nazionale « M. Cutelli », via Vittorio Emanuele, 56, Catania, per tutti i candidati residenti a Catania e provincia;

Catanzaro

presso la scuola media statale « Mazzini », via Maddalena, Catanzaro, per tutti i candidati residenti a Catanzaro, Cosenza e rispettive province;

Firenze

per tutti i candidati residenti nella regione Toscana e per quelli residenti a Ferrara, Forlì, Ravenna e rispettive province, secondo la seguente ripartizione:

presso la sala esami dell'intendenza di finanza di Firenze, via del Pratello, 6, Firenze, per tutti i candidati residenti a Firenze e provincia;

presso l'Università degli studi, facoltà di ingegneria, aule biennio, viale Morgagni, 44, Firenze, per tutti i candidati residenti ad Arezzo, Grosseto, Lucca, Livorno, Pisa, Pistoia, Siena e rispettive province;

presso l'Università degli studi, istituto di patologia generale e chimica biologica, aula magna, viale Morgagni, 50, Firenze, per tutti i candidati residenti a Ferrara, Forlì, Massa Carrara, Ravenna e rispettive province;

Messina

presso l'istituto magistrale « Ainis », via A. Fleri, Messina, per tutti i candidati residenti a Messina e provincia;

Milano

per tutti i candidati residenti nella regione Lombardia e per quelli residenti a Novara, Torino, Vercelli e rispettive province, secondo la seguente ripartizione:

presso l'Università degli studi, via Celoria, 20, Milano, per tutti i candidati residenti a Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Sondrio, Varese, Vercelli e rispettive province;

presso l'Università degli studi, via Festa del Perdono, 7, Milano, per tutti i candidati residenti a Como, Torino e rispettive province;

Napoli

per tutti i candidati residenti nelle regioni Campania e Molise, secondo la seguente ripartizione:

presso il palazzo degli uffici finanziari, via Diaz, 11, Napoli, per tutti i candidati residenti ad Avellino e provincia e per quelli residenti nella regione Molise;

presso l'Università degli studi, facoltà di ingegneria, biennio, via Claudio, 2, Napoli, per tutti i candidati residenti a Napoli e provincia;

presso l'Università degli studi, facoltà di ingegneria, piazzale Tecchio, Napoli, per tutti i candidati residenti a Salerno e provincia;

presso l'istituto salesiani « Sacro Cuore », via Scarlatti, 18, Napoli, per tutti i candidati residenti a Benevento, Caserta e rispettive province;

Palermo

presso la Fiera del Mediterraneo, padiglione 20, piazza Generale Cascino, Palermo, per tutti i candidati residenti a Palermo, Trapani e rispettive province;

Reggio Calabria

presso il liceo scientifico statale « Leonardo da Vinci », via Possidonea, 8, Reggio Calabria, per tutti i candidati residenti a Reggio Calabria e provincia;

Roma

per tutti i candidati residenti nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, secondo la seguente ripartizione:

presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma, per tutti i candidati residenti ad Ascoli Piceno, L'Aquila, Macerata, Perugia, Pesaro e Urbino, Teramo, Terni e rispettive province;

presso l'istituto tecnico industriale « Fermi », via Trionfale, 8737, Roma, per tutti i candidati residenti a Frosinone, Rieti, Roma e rispettive province;

presso l'istituto tecnico commerciale « Giovanni da Verrazzano », via Ferrini, 83 (adiacente fermata Subaugusta metrò linea A), Roma, per tutti i candidati residenti ad Ancona, Chieti, Latina, Pescara, Viterbo e rispettive province;

Savona

presso l'istituto tecnico industriale « Galileo Ferraris », via alla Rocca, 35, Savona, per tutti i candidati residenti ad Imperia, Savona e rispettive province;

Siracusa

presso l'istituto tecnico commerciale « Alessandro Rizza », viale Armando Diaz, 12, Siracusa, per tutti i candidati residenti a Siracusa, Ragusa e rispettive province;

Verona

presso la fiera di Verona, piazzale del Lavoro, 8/A, Verona, per tutti i candidati residenti nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto e per quelli residenti a Genova, La Spezia e rispettive province.

(4437)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a sei posti di aiutante tecnico nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti tecnici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 10 - ottobre 1981, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 11 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1981, registro n. 5 Sanità, foglio n. 37, che approva le graduatorie di merito, dichiara e nomina in prova i vincitori, con decorrenza 1° gennaio 1980, del concorso a sei posti di aiutante tecnico in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti tecnici, indetto con decreto ministeriale 8 febbraio 1980.

(4337)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 38, IN CUORGNÈ

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale di Cuorgnè

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale di Cuorgnè, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Cuorgnè (Torino).

(295/S)

ISTITUTI OSPITALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Concorsi a posti di ausiliario e di operaio specializzato presso l'ospedale valdese di Torre Pellice

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale valdese di Torre Pellice, a:

un posto di ausiliario;
un posto di operaio specializzato.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

(293/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1983, n. 1.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti disposizioni generali sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 15 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, le parole « per un anno » sono sostituite dalle parole « per due anni ».

Art. 2.

L'art. 5 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, modificato dall'art. 1 della legge regionale 7 luglio 1978, n. 11, è sostituito dal seguente:

« Per specifici settori di attività quali servizi generali, scolastici e socio-assistenziali e/o in relazione a particolari modalità di espletamento del servizio nell'interesse degli utenti, i comuni possono prevedere nei propri regolamenti organici, posti di ruolo da ricoprire con assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo definito non inferiore alla metà delle ore settimanali previste per l'incarico a tempo pieno, nei limiti ed alle condizioni che saranno stabiliti dai rispettivi regolamenti organici.

L'orario di lavoro settimanale può essere ulteriormente ridotto a dodici ore nel caso in cui trattasi di personale ausiliario e/o operaio.

Al rapporto a tempo definito si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale di ruolo a tempo pieno, salva la proporzionale riduzione dello stipendio, della indennità integrativa speciale e delle altre competenze, in rapporto al minore orario di servizio, fatta eccezione per le quote di aggiunta di famiglia che vanno corrisposte per intero, semprechè tale emolumento non venga già corrisposto in relazione ad altro rapporto di lavoro.

I posti di ruolo a tempo definito non possono comunque superare il limite del dieci per cento dei posti complessivi di ruolo previsti in organico, con la possibilità per ogni comune di avere comunque un posto in organico a tempo definito.

Con tale tipo di rapporto è incompatibile qualsiasi altro rapporto di impiego e di lavoro presso l'ente pubblico o privati nonché l'esercizio della libera professione.

Al personale assunto ai sensi della lettera *b)* del precedente art. 4, è corrisposto un trattamento economico pari a quello corrisposto per la qualifica iniziale al personale di ruolo che svolge funzioni o mansioni analoghe ».

Art. 3.

I comuni e i loro consorzi possono assumere personale per condurre in amministrazione diretta le utilizzazioni boschive nelle loro proprietà ed in quelle degli enti consorziati, nonché per eseguire gli interventi e le opere connesse.

L'assunzione di tale personale avviene con contratto di diritto privato, applicando le norme e il trattamento economico previsto dai corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria e dai relativi contratti integrativi provinciali o aziendali

Art. 4.

L'ultimo comma dell'art. 17 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è sostituito dal seguente:

« La commissione dura in carica quanto il consiglio comunale che l'ha nominata e i suoi componenti sono rieleggibili ».

Art. 5.

L'art. 20 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è sostituito dal seguente:

« I comuni possono introdurre sistemi di valutazione del personale sulla base di criteri oggettivi da definire in sede provinciale nel corso della contrattazione di cui all'art. 28 della presente legge ».

Art. 6.

All'art. 3 della legge regionale 15 novembre 1978, n. 21, è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano per il personale assunto con contratto di diritto privato ».

Art. 7.

Nei confronti del personale femminile assunto in servizio posteriormente all'entrata in vigore della presente legge non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 24, quarto e quinto comma, della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11.

Art. 8.

Dopo l'art. 24 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è inserito il seguente art. 24-*bis*:

« I comuni nei loro regolamenti organici possono prevedere che il personale femminile o i vedovi con prole, in aggiunta ai periodi di astensione dal servizio obbligatoria e facoltativa prevista dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, possono a domanda, essere collocati in aspettativa, senza assegni, per una durata minima di un anno e massima di due anni per ogni singolo figlio, da usufruire entro il quinto anno di età del medesimo.

L'aspettativa di cui al primo comma può essere usufruita fino al raggiungimento dei limiti minimi di servizio previsti per il diritto a pensione CPDEL.

Il periodo trascorso nella aspettativa predetta non è utile ai fini sia della progressione giuridica ed economica di carriera, sia dell'indennità di buona uscita e di previdenza, mentre viene utilmente computata ai fini del relativo trattamento di pensione.

Durante l'aspettativa di cui ai commi precedenti, gli oneri di pensione e di assistenza, da computarsi in relazione alla retribuzione pensionabile spettante al personale interessato all'atto del collocamento in aspettativa o derivante da successivi aumenti di carattere generale, sono a carico dell'amministrazione comunale, inclusa la quota contributiva di pertinenza del personale medesimo.

Per il personale già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l'aspettativa di cui al presente articolo riduce nella misura usufruita il periodo di aspettativa già previsto dai regolamenti organici comunali a norma dell'art. 24, quarto e quinto comma, della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11.

Nei confronti del personale assunto con contratto a tempo determinato per la temporanea sostituzione del personale che fruisce dell'aspettativa prevista dal primo comma del presente articolo, non trova applicazione il limite previsto dall'art. 4, lettera *b*), della presente legge ed il contratto di lavoro ha la durata del periodo di aspettativa medesima, allo scadere del quale il rapporto di lavoro si intende a tutti gli effetti risolto ».

Art. 9.

L'ultimo comma dell'art. 25 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è abrogato.

Art. 10.

All'art. 27 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è aggiunto il seguente nuovo comma:

« I regolamenti organici disciplinano l'istituto dell'equo indennizzo secondo la normativa in materia vigente per il personale dipendente dalle province di Trento e rispettivamente di Bolzano ».

Art. 11.

Il primo comma dell'art. 21 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è sostituito dal seguente:

« I regolamenti comunali stabiliscono l'orario di lavoro del personale dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio e nel rispetto degli accordi stipulati, a livello provinciale, dalle organizzazioni rappresentative dei comuni delle province di Trento e di Bolzano con le organizzazioni sindacali provinciali del personale dei comuni.

L'orario settimanale di lavoro fissato dagli accordi di cui al comma precedente non può essere inferiore a quello minimo fissato per il personale della rispettiva provincia, da specifica disposizione di legge, né comunque inferiore a 36 ore ».

Art. 12.

L'art. 28 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è sostituito dal seguente:

« A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i regolamenti comunali di cui all'art. 1 della presente legge, dovranno tra l'altro disciplinare, secondo gli accordi sindacali provinciali, le seguenti materie concernenti i dipendenti ed i segretari comunali:

il trattamento economico iniziale e la sua progressione, tenendo conto che lo stipendio iniziale del segretario comunale deve essere più elevato di qualsiasi altro stipendio iniziale del personale dipendente dal comune;

l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;

il lavoro straordinario, le ferie, i permessi, i congedi e le aspettative, nonché i trattamenti di missione;

l'attuazione delle garanzie e delle libertà sindacali nei limiti fissati dalle leggi dello Stato;

i criteri per l'attuazione della mobilità del personale;

gli aspetti organizzativi ed attuativi della formazione e dell'aggiornamento professionale;

l'igiene e la sicurezza del lavoro, al fine della salvaguardia della salute nell'ambiente di lavoro.

Nelle materie disciplinate sulla base di accordi sindacali valgono i princìpi dell'efficienza amministrativa e della perequazione dei trattamenti economici e della omogeneità delle posizioni giuridiche di tutti i dipendenti degli enti locali operanti in Regione.

Art. 13

Dopo l'art. 28 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è aggiunto il seguente articolo:

« Gli accordi sindacali di cui al precedente art. 28, sono stipulati fra le organizzazioni rappresentative dei comuni delle province di Trento e di Bolzano e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, su scala provinciale, dei segretari comunali e dei dipendenti dei comuni ».

Art. 14.

I regolamenti organici dei comuni, nel disciplinare i casi di incompatibilità e cumulo di impieghi, devono osservare i princìpi contenuti nel titolo V del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15.

Il primo comma dell'art. 38 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Le giunte provinciali di Trento e di Bolzano, per delega della Regione, organizzano, ogni biennio, direttamente o a mezzo di istituzioni scientifiche o culturali che dispongono di adeguate strutture e diano garanzie di espletarli in maniera soddisfacente, distinti corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale, ai quali possono partecipare i cittadini italiani residenti nella Regione, che siano in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche, economiche, politiche, sociali e statistiche. Le giunte provinciali possono costituire una commissione, che sovraintende alla organizzazione e allo svolgimento del corso abilitante ».

Art. 16.

L'art. 40 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è sostituito dal seguente:

L'esame finale, che conclude il corso teorico-pratico, consta di una prova teorica e di una pratica, consistente nella redazione di un atto amministrativo e di una prova orale nelle materie indicate all'allegata tabella *B*.

Il superamento dell'esame abilita alle funzioni di segretario comunale.

Una apposita commissione esaminatrice provvede alla valutazione dei candidati.

Ciascun commissario ha a disposizione, in sede di valutazione, dieci punti per ciascuna prova.

Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta almeno sei punti.

La prova orale si intende superata se il candidato ha conseguito la votazione di almeno sette punti.

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi parziali riportati nelle tre prove.

Al termine della seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della provincia autonoma.

La graduatoria di merito è approvata con decreto del presidente della giunta provinciale ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ».

Art. 17.

Dopo l'art. 42 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è aggiunto il seguente articolo:

« La commissione esaminatrice prevista dall'art. 40 della presente legge, si compone:

1) da un magistrato, civile o amministrativo, quale presidente;

2) da tre docenti di materie amministrative del corso abilitante, di cui all'art. 38 della presente legge;

3) da un segretario comunale di comune di III classe o classe superiore, scelto dalla giunta provinciale su una terna proposta dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Un funzionario della provincia, con qualifica funzionale non inferiore al VII livello, esercita le funzioni di segretario della commissione.

La nomina della commissione viene fatta dalla giunta provinciale.

La composizione della commissione per la provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati in quel consiglio provinciale».

Art. 18.

Dopo l'art. 42 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è inserito il seguente nuovo art. 42-*bis*:

«I comuni ed i consorzi segretarili possono bandire il concorso per la copertura della sede segretarile sei mesi prima che si verifichi la vacanza della sede; una volta verificatasi la vacanza della sede, i comuni ed i consorzi segretarili debbono provvedere a bandire il relativo concorso entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data del collocamento a riposo o dell'accettazione delle dimissioni del segretario comunale, già in servizio».

Art. 19.

All'art. 43 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è aggiunto il seguente nuovo comma:

«Possono partecipare ai concorsi, per titoli ed esami, per sedi segretarili di III classe, anche i vicesegretari generali di I e II classe, che siano in possesso del certificato di idoneità all'esercizio delle funzioni di segretario comunale, rilasciato dai competenti organi statali o dalle giunte provinciali di Trento e di Bolzano a norma dell'art. 37 della presente legge. Ai fini della ammissione ai concorsi, i vicesegretari generali sono equiparati ai segretari comunali dei ruoli statali o comunali in servizio presso sedi segretarili di IV classe».

Art. 20.

L'art. 46 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è sostituito dal seguente:

«La commissione giudicatrice dei concorsi comunali per la nomina a segretario generale di I e II classe e di segretario comunale di III e IV classe è nominata dal consiglio comunale o dall'assemblea consorziale ed è composta:

1) dal sindaco o da un assessore da lui delegato, quale presidente;

2) da un professore ordinario di diritto amministrativo o di materie affini o da un esperto in materia amministrativa;

3) da un funzionario delle ex carriera direttiva o da un funzionario della carriera dirigenziale della provincia, alla quale appartiene il comune o consorzio che ha bandito il concorso;

4) da due segretari comunali scelti su una terna proposta dalle organizzazioni sindacali della categoria, alla quale appartiene il comune o il consorzio che ha bandito il concorso.

Funge da segretario della commissione un funzionario della ex carriera direttiva, dipendente dalla Regione o dalla provincia, alla quale appartiene il comune o il consorzio che ha bandito il concorso».

Art. 21.

Le disposizioni di cui all'art. 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applicano anche nei confronti dei segretari comunali in servizio presso sedi segretarili della Regione.

Art. 22.

Per la durata massima di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga alle vigenti disposizioni possono essere ammessi a partecipare ai concorsi per la copertura di sedi segretarili di classe IV anche coloro i quali abbiano frequentato con profitto i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale già organizzati dalle giunte provinciali sulla base delle precedenti disposizioni di legge in materia, e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino essere incaricati delle funzioni di segretario comunale ed abbiano maturato in tale posizione una anzianità minima di servizio di almeno sei mesi.

Art. 23.

I comuni e i loro consorzi nei regolamenti organici del personale dipendente debbono compiutamente disciplinare condizioni e modalità per l'uso, da parte di dipendenti comunali e/o consorziali del proprio automezzo per necessità di servizio.

Art. 24.

I corsi già indetti dalle giunte provinciali di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, ed in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono qualificati abilitanti, purché vengano conclusi da esami secondo le disposizioni contenute nella presente legge.

NORMA FINALE

Art. 25.

Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta, è autorizzato a riunire e coordinare in forma di testo unico le disposizioni della presente legge con quelle contenute nelle leggi regionali 11 dicembre 1975, n. 11, 7 luglio 1978, n. 11 e 15 novembre 1978, n. 21.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 4 marzo 1983

PANCHERI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: DE PRETIS

(3489)

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1983, n. 2.

Norme di coordinamento per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni comunali e circoscrizionali con le elezioni delle assemblee comprensoriali nella provincia di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 29 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) Le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali, che si svolgeranno contemporaneamente alle elezioni delle assemblee comprensoriali, sono disciplinate dalla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni, con gli adattamenti di cui agli articoli seguenti. La suddetta legge è indicata col termine «legge regionale».

Art. 2.

(1) Il certificato elettorale rilasciato per le elezioni delle assemblee comprensoriali, se opportunamente sovrastampato, è valido altresì per le elezioni comunali e circoscrizionali.

Art. 3.

(1) Le funzioni dell'ufficio elettorale di sezione, di cui all'art. 25 della legge regionale, sono svolte dall'ufficio elettorale di sezione costituito per le elezioni delle assemblee comprensoriali.

(2) Nei comuni dove, oltre all'elezione dell'assemblea comprensoriale, hanno luogo anche le elezioni del consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali, in aggiunta al trattamento economico dei componenti l'ufficio elettorale di sezione, spettante in base alla legge regionale, è dovuto un compenso straordinario fisso di L. 15.000.

Art. 4.

(1) Le operazioni previste rispettivamente dagli articoli 47, 54 e 56 della legge regionale sono svolte, per le singole elezioni, senza interruzione nell'ordine prima per l'elezione dell'assemblea comprensoriale, poi per l'elezione del consiglio comunale ed infine, se del caso, per quella del consiglio circoscrizionale.

(2) Per tutte le operazioni relative alle elezioni comunali e circoscrizionali è adottato lo stesso bollo di sezione utilizzato per l'elezione dell'assemblea comprensoriale.

(3) Per l'espressione del voto sono adottate le stesse matite copiative utilizzate per l'elezione dell'assemblea comprensoriale,

Art. 5.

(1) Le spese di cui all'art. 58 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28, qualora derivino dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni delle assemblee comprensoriali e dei consigli comunali, sono ripartite nel modo seguente:

le spese di cui al secondo comma sono a carico della Regione in ragione del cinquanta per cento;

le spese di cui al quarto comma sono a carico del comune interessato in ragione del cinquanta per cento.

(2) Le spese di cui all'art. 58 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28, qualora derivino dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni delle assemblee comprensoriali, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali, sono ripartite nel modo seguente:

le spese di cui al secondo comma sono a carico della Regione in ragione di due terzi;

le spese di cui al quarto comma sono a carico del comune interessato in ragione di due terzi.

(3) Per la parte di spesa non coperta ai sensi dei due commi precedenti provvede l'ente competente a disciplinare le elezioni delle assemblee comprensoriali.

Art. 6.

(1) Non si applicano le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

Art. 7.

(1) La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(2) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 17 marzo 1983

PANCHERI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: DE PRETIS

(3490)

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1983, n. 3.

Rinvio delle elezioni comunali e circoscrizionali indette per domenica 12 giugno 1983.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 22 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In deroga a quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'art. 2 della legge regionale 7 luglio 1978, n. 12, le elezioni dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali, già indette per il giorno di domenica 12 giugno 1983, possono essere rinviate, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 22 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, ad una successiva domenica dello stesso mese di giugno.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 22 aprile 1983

PANCHERI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: DE PRETIS

(3491)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832020)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.